



**COMUNE DI CORNAREDO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI –  
ANNO 2019 - CUP F87H19004360004**



**Area Tecnica Opere Pubbliche  
Comune di Cornaredo**

Via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
t +39 02 93263237-239  
f +39 02 93263234

 [lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it](mailto:lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it)

 [www.comune.cornaredo.mi.it](http://www.comune.cornaredo.mi.it)

**Il Responsabile del Servizio**

Geom. Marco De Mari

**Il Responsabile dell'Area Tecnica OO.PP.**

Arch. Fabio Massimo De Castiglioni

*elaborato* **02**

*oggetto* **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

<i>data</i>	<i>codifica</i>	<i>autore</i>	<i>verifica</i>
16.12.2018		Roberta Baroni	Marco De Mari

**Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.**

Il presente capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e prestazioni necessarie per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria presso alcune strade comunali per l'anno 2019 - CUP F87H19004360004.

**Art. 2 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO.**

L'appalto verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, da esperirsi tra operatori economici in possesso dei requisiti di legge, applicando il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art.36 comma 9-bis del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale; non sono ammesse offerte in aumento.

**Art. 3 DOCUMENTI DEL CONTRATTO.**

Costituiscono parte integrante del presente Contratto, oltre al presente "Capitolato speciale d'Appalto", i seguenti documenti:

- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STIMA COSTI SICUREZZA
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ELENCO PREZZI UNITARI
- SCHEMA DI CONTRATTO
- PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO E ANDAMENTO DELLA SPESA
- TAV. 1 PLANIMERIA GENERALE

**Art. 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32 comma del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 comma C del Regolamento comunale dei contratti non è prevista la sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa; lo stesso verrà formalizzato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

**Art. 5 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

**Art. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver tenuto conto di tutto quanto sopra nel formulare l'offerta; conseguentemente nessuna riserva, richiesta o pretesa potrà essere fatta valere in dipendenza delle condizioni locali, né ai fini del prezzo, che viene ritenuto anche sotto tali aspetti remunerativo, né ad altro titolo.

**Art. 7 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE**

L'Impresa, sottoscrivendo il presente Capitolato, riconosce l'esecutività degli elaborati in ogni loro parte, i quali costituiscono univoco prodromo delle opere da realizzare ed assicura di non esservi dubbio alcuna intorno alla corretta realizzazione a regola d'arte di tutte le opere per le quali il prezzo d'offerta di gara è del tutto congruo. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei luoghi e delle aree dove debbono eseguirsi i lavori e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed elencati nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti di essere a conoscenza:

- delle norme generali e particolari che regolano l'appalto;
- di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto ivi

comprese la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali e l'esistenza nella zona di discariche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni previste nell'appalto;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il presente capitolato sotto il profilo delle regole, riconoscendolo a norma di Legge e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

#### **Art. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO**

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, dalle norme tecniche allegate al presente capitolato di cui sono considerate parte integrante.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi allegato al contratto;

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati tra gli elaborati di progetto; tali disegni potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

#### **Art. 9 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA VIGENTE**

L'Appaltatore è tenuto:

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente capitolato speciale d'Appalto l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le forme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti alla stazione appaltante.
- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà all'Impresa e, se nel caso, all'ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad effettuare una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate sarà effettuato quando l'Ispektorato del lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
- La fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-

operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

– Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

– Prevedendo che il lavoro in oggetto, per caratteristiche dell'opera e per quanto citato nella dichiarazione allegata al progetto, sarà eseguito da una unica Impresa, l'Appaltatore, è tenuto a trasmettere all'amministrazione appaltante il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori. Il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore. Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo. La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

#### **Art. 10 DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto è fissato nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto, come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva, prestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016., è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo netto dei lavori e deve prestarsi al momento della stipulazione del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove l'importo di aggiudicazione dia origine ad un ribasso superiore al 20% (venti per cento), la garanzia sarà aumentata di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie di varianti che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori; sarà pure riadeguato nel caso di consegne parziali delle opere, per cui l'importo sarà riferito solo alla parte restante dei lavori ancora da eseguire. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria, oltre altre conseguenze di legge e al risarcimento di ulteriori danni. La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti all'approvazione del collaudo definitivo. La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori. La cauzione definitiva potrà essere costituita oltre che da versamento in contante, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

#### **Art. 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, con le conseguenti responsabilità, e dovrà pertanto:

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

- provvedere all'assicurazione, con un massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione con un massimale di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- fornire alle eventuali imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione; l'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell'"Elenco dei prezzi unitari" allegato al contratto. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo

cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori. L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, 6 e 7 del Capitolato Generale del Ministero dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

- tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'Ufficio Tecnico Comunale, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- l'onere per trasportare, custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera;
- le spese per concessioni governative e per opere dovute per la formazione di eventuali allacciamenti idrici ed elettrici;
- la presentazione settimanale alla direzione lavori della committente di tutte le notizie relative alla mano d'opera e mezzi utilizzati;
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;
- la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative a tutte le opere appaltate, durante il lavoro e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie, riportanti data di scatto ed individuazione dell'opera fotografata, dovranno essere consegnate su supporto informatico (formato jpg) all'Ufficio Direzione Lavori.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:

- L'Impresa si fa garante oltre a quanto concerne i danni causati al patrimonio arboreo di tutti i danni causati a terzi dalla mancata esecuzione dei lavori assumendosi ogni responsabilità civile e penale.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare aree o parte di esse con relative proporzionali riduzioni dell'importo d'appalto nei limiti di legge.
- L'Impresa deve utilizzare sul territorio comunale tecnici e manodopera adeguata, nonché possedere un efficiente parco mezzi in attinenza alla tipologia e modalità esecutive dei lavori.

## **Art. 12 DIREZIONE DEI LAVORI**

L'incarico della Direzione dei Lavori è affidato all'Ufficio Tecnico del Comune di Cornaredo – Area Tecnica Opere Pubbliche. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico e vigila sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori;
- assistere ai collaudi.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

#### **Art. 13 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI**

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni e le richieste dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

#### **Art. 14 DISCIPLINA DEL CANTIERE**

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

#### **Art. 15 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la società appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel presente contratto. E' vietata, sotto pena di nullità, la cessione del contratto stesso. La società appaltatrice, in attuazione di quanto specificato nella dichiarazione presentata unitamente all'offerta, potrà fare autorizzare l'affidamento in subappalto, nella percentuale massima del 40% dell'importo contrattuale, o la concessione in cottimo, soltanto per le opere ivi indicate ed a favore delle Ditte prescelte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e deve essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori. La società appaltatrice resta obbligata a praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi valori del contratto d'appalto con ribasso non superiore al 20%; l'avvenuto rispetto di tale obbligo andrà dichiarato nel contratto di subappalto e contenente l'analisi della formazione del prezzo riconosciuto per le opere di subappalto. La società appaltatrice dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ad essa corrisposto copia delle fatture quietanze del subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi di quanto disposto all'art. 105, comma 19, del predetto Decreto. La società appaltatrice resta obbligata a comunicare la data di inizio dei lavori in subappalto e ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, predisposti in base alle disposizioni della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltatrice, già a conoscenza della società appaltatrice, anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile a ogni effetto di Legge, con esonero esplicito della Stazione Appaltante, da qualsiasi pretesa della Ditta subappaltatrice o a richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. Qualora durante l'esecuzione, la Direzione dei Lavori o la Stazione Appaltatrice dovessero risultare insoddisfatte del modo di esecuzione dei lavori, potranno, a loro giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il seguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa

avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista. Per le infrazioni alle regole che normano il subappalto, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione alle autorità giudiziarie, per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 NORME DI SICUREZZA**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza del territorio comunale e delle opere di viabilità esistenti;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente. Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

#### **Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

#### **ART. 18 CLAUSOLE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE**

Il recesso del contratto di appalto potrà avvenire nelle forme e nei modi contrattualmente previsti e comunque in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto:

- quando la Società Appaltatrice si renda colpevole di colpa o negligenza grave;
- quando per negligenza della Società Appaltatrice o per inadempienza degli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurarne il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- quando la Società Appaltatrice senza esserne preventivamente autorizzata, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 108 del Nuovo Codice dei Contratti; nel caso di risoluzione spetterà all'ente appaltante soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre la società appaltatrice si farà carico del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza della società appaltatrice stessa. All'atto di risoluzione la società è obbligata all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili e i macchinari a piè d'opera, nonché il cantiere della società appaltatrice. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio non potrà essere invocata dalla società appaltatrice per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente. Dato il carattere pubblico dell'opera, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che in caso di ritardo nella consegna delle opere ed in caso di opposizione alla immissione in possesso, saranno sospesi i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo alla società appaltatrice e questa sarà tenuta al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre trenta giorni, la penale sarà raddoppiata. La sospensione dei



pagamenti e la penale si applicano solo per il ritardo o per il rifiuto alla consegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione della società appaltatrice sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. L'immissione in possesso da parte del Comune di Cornaredo sarà preceduta dal verbale di contestazione dei lavori e del cantiere, da redigersi in contraddittorio con la società appaltatrice. Qualora la società appaltante, regolarmente invitata non intervenga, il verbale sarà redatto a richiesta della Stazione Appaltante, mediante la presenza di due testimoni da scegliersi tra persone estranee al lavoro. Contestualmente per il rilievo dei materiali, degli utensili e del cantiere sarà fissato d'accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Stazione Appaltante. Si darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantiere, nella misura concordata e provvisoriamente liquidità, salvo deduzione in quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dalla società appaltatrice, anche a titolo di risarcimento danni. La società appaltante sarà passibile dei danni che provenissero alla Stazione Appaltante come conseguenza della società di procedere alla stipula di nuovo contratto.

#### **Art. 19 CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà entro 15 giorni dalla data di affidamento dell'appalto. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine contrattuale per il compimento delle opere. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad accettare, su espresso invito del Committente, la consegna anticipata delle opere in pendenza della stipula del contratto di appalto.

#### **Art. 20 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI**

Fermo restando quanto stabilito dal Capitolato Generale dello Stato si precisa che gli ordini saranno impartiti al tecnico e/o incaricato dall'Impresa aggiudicatrice tramite fax, posta elettronica, lettera, comunicazione telefonica o ordine verbale (a quest'ultimi due seguirà comunicazione per iscritto).

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di un lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

#### **Art. 21 MAGAZZINI – ATTREZZI - MATERIALI**

L'Assuntore appena aggiudicato il lavoro, dovrà provvedere al personale, ai magazzini, ai luoghi di deposito per le materie di rifiuto, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, in modo che alla data di inizio dell'appalto, quanto sopra specificato sia pronto dandone dettagliata comunicazione scritta al Comune.

#### **Art. 22 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, della Direzione Lavori. Di norma essi perverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate e sempreché i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi e Regolamenti, del presente Capitolato Speciale d'appalto, dall'Elenco Prezzi della Direzione Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore. Ove l'appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente ed a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Qualora invece venga ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità generale dell'opera, qualche scarsità nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione Lavori potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture ancorché accettate e già poste in opera, si procederà

come disposto dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. L'appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla Direzione Lavori sui mercati impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati d'opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tal sede l'Appaltatore ha sempre facoltà di richiedere che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnate dall'impresa che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un istituto autorizzato, la fabbrica di origine od il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che siano eventualmente dovuti manomettere nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

#### **Art. 23 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

#### **Art. 24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO**

L'Impresa si impegna all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di appartenenza, ad eccezione degli interventi richiesti dal committente per l'eliminazione di cause che possano costituire pericolo. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione ai Direttore dei lavori. L'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e

per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

#### **Art. 25 TERMINE DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere iniziati dall'appaltatore alla data del verbale di consegna dei lavori e tale data sarà annotata sul giornale dei lavori, decorrendo da essa il tempo assegnato. La durata del presente appalto è fissata in **90 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna

I lavori e le forniture che si trovassero in corso d'opera a quest'ultima data dovranno essere proseguite ed ultimate anche alla scadenza del rispettivo contratto. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 199 del Regolamento delle Opere Pubbliche. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto da parte dell'Appaltatore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione contrattuale, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

#### **Art. 26 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno rispettivamente le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n.50/2016. I lavori possono essere sospesi, su ordinazione del direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni atmosferiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. In tal senso i termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'appalto. Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. Nei casi in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 27 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### **Art. 28 DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese della verifica sono a

carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **Art. 29 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE**

I controlli e le verifiche disposte nel corso dell'appalto dalla stazione appaltante, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice ed a spese di quest'ultima, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Il Committente procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori o dei suoi sostituti, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ne ha determinato il pregiudizio. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 30 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

Le stazioni appaltanti entro 30 giorni dalla data di ultimazione di lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale. Il collaudo delle opere deve essere ultimato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 103 del Codice. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

**Art. 31 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

**Art. 32 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

1	Lavorazioni a misura	€ 134.337,93
2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 4.059,85
<b>1+2</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 138.397,78</b>

TABELLA "A"		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI	
Lavorazioni		Categoria	A Misura
Scavi, formazione cassonetto stradale, posa cordatura, formazione massetto in cls, pavimentazioni in asfalto		Prevalente	OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b>			<b>€ 138.397,78</b>
<b>A</b>	<b>Importo Totale Lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi della sicurezza)</b>		<b>€ 134.337,93</b>
<b>B</b>	<b>Importo costi della sicurezza</b>		<b>€ 4.059,85</b>

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 184 del DPR. n. 207/2010, sono indicate nella seguente tabella:

TABELLA "B"		CORPI D'OPERA		
		Lavori a misura		
n.	Designazione dei corpi d'opera	Categoria di appartenenza di cui alla Tabella A	Importo Totale Lavori incluso costi della sicurezza	Incidenza percentuale (%)
<b>C01</b>	Demolizioni e smaltimenti	OG3	€ 34.107,80	24,65 %
<b>C06</b>	Pavimentazioni in asfalto	OG3	€ 100.604,00	72,70 %
<b>C08</b>	Lavorazioni varie	OG3	€ 3.685,98	2,65 %
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI al lordo del ribasso d'asta (compresi costi della sicurezza)</b>		<b>€ 138.397,78</b>	<b>100,00%</b>

**Art. 33 ANTICIPAZIONI**

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, la stazione appaltante eroga all'esecutore, l'anticipazione sull'importo contrattuale nei tempi e nella misura previsti dall'art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 34 REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del Codice Appalti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

### **Art. 35 INVARIABILITA' DEI PREZZI**

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

### **Art. 36 STATI DI AVANZAMENTO LAVORI - PAGAMENTI**

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 38 e 39 al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al successivo paragrafo, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila); il pagamento della predetta rata avverrà entro gg. 30 dall'emissione del certificato di Pagamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sull'importo netto dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Nel caso di interruzione dei lavori per almeno due mesi a causa dell'andamento stagionale, verrà effettuato lo stato di avanzamento qualunque sia l'importo. La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi legali. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

### **Art. 37 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori. Il Certificato di regolare esecuzione, sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

### **ART. 38 VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI**

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto. Eventuali lavori, opere e somministrazione non previste nell'elenco prezzi unitari saranno contabilizzati con i prezzi indicati nel listino n. 01/2018 della Camera di Commercio di Milano, ridotti del ribasso d'asta.

### **ART. 39 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

### **ART. 40 RITARDI E PENALITÀ**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) sull'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'appaltatore;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 41 RESPONSABILITÀ: DANNI A PERSONE, OPERE ED ALLE ATTREZZATURE**

L'Esecutore dei lavori è tenuto ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Nuovo Codice, a stipulare una polizza di assicurazione per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e che abbia durata sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, che copra i danni comunque arrecati a persone e cose, anche di terzi, a causa del lavoro o degli addetti; perciò dovrà stipulare copertura, per rischi di responsabilità verso terzi e per i suoi dipendenti, tutti gli oneri, spese e responsabilità connesse. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo nei casi di pericolo di prendere urgentemente ogni misura di carattere eccezionale per salvaguardare la sicurezza pubblica avvertendo immediatamente la Direzione Lavori, la Polizia Municipale o il tecnico di reperibilità, secondo le modalità che verranno definite al momento della consegna dei lavori. L'Impresa si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose, cagionati da opere di riparazione o da opere provvisorie, da incuria, incompleta legature delle piante, mancanza di pronto intervento in caso di avversità atmosferiche a seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale, difettosa o incompleta manutenzione, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo. La committente non accorderà all'appaltatore alcun indennizzo per danni, furti, avarie e/o perdite di qualsiasi genere e dipendenti da qualsiasi causa, subiti dal medesimo durante il corso dei lavori.

#### **Art. 42 CAUSE E DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini di eventuale differimento dei termini contrattuali, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti, che non possono venire evitati e/o controllati (guerre, alluvioni, terremoti). Gli scioperi saranno considerati causa di forza maggiore solo se avranno carattere nazionale e regionale. Scioperi a carattere aziendale ed avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore, per il differimento del termine ultimo contrattualmente convenuto per dare finite e funzionanti tutte le opere, a meno che le avverse condizioni atmosferiche abbiano un carattere eccezionale di vera e propria calamità ufficialmente dichiarata e riconosciuta, tale da rendere impossibile l'esecuzione dei lavori e quindi da annoverarsi nelle cause di forza maggiore. Resta comunque convenuto che i periodi di ritardo dovuti alle cause di forza maggiore non daranno diritto alla Committente di applicare le penali corrispondenti ed all'Appaltatore di pretendere alcun indennizzo e/o extra compenso per la maggiore durata dei lavori o per il fermo del cantiere o altro. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno; in tal caso saranno applicate le norme previste dall'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### **Art. 43 GARANZIE**

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. La garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, è regolata dall'art. 1669 del c.c. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguiti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

#### **Art. 44 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA**

Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse ai sensi dell'art. 108 del Nuovo Codice e dell'art. 234 del Regolamento di attuazione della legge medesima. Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.

#### **Art. 45 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie insorte tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore durante il corso dei lavori ed al termine del contratto che non si siano potute definire in via amministrativa, relative ai lavori regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà attribuita alla Autorità Giudiziaria Ordinaria identificata nel Foro di Milano.

#### **Art. 46 ARBITRATO**

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e sarà composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti,



mentre il terzo, avente funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà nominato dal Consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri di Milano, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio, indicando l'arbitro di propria designazione. Nei 20 (venti) giorni successivi la controparte avrà diritto di proporre altri quesiti, indicando per iscritto l'arbitro di propria designazione. Qualora la controparte non provvedesse alla designazione del proprio arbitro entro il termine di cui sopra, vi provvederà, dietro ricorso della parte istante, il Consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri di Milano. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto in via rituale. Il lodo arbitrale dovrà essere depositato entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dal giorno della formazione del Collegio, termine prorogabile una volta sola per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni ivi compreso il caso di assunzione di mezzi di prova. Il lodo arbitrale sarà inappellabile. La decisione degli arbitri sarà sostitutiva della volontà delle parti e queste dichiarano fin da ora di accettarla come se fosse stata da esse direttamente adottata. Il Collegio Arbitrale deciderà anche sulla attribuzione e sulla ripartizione delle spese.